



SETTORE VIII POLIZIA MUNICIPALE  
IV SEZIONE  
POLIZIA AMMINISTRATIVA

# Città di Modica

Prot. n.                    del

**Oggetto: Notifica verbale d'infrazione a " EL MAYMOUNY MUSTAPHA nato il 01.01.1968" residente a Modica in Via Bellaera cv. 4. Art.143 C.P.C.**

\*\*\*\*\*

**COMUNE DI GELA  
CORPO POLIZIA MUNICIPALE  
VIA OSSIDIANA CV.33  
93012 GELA**



In riferimento alla Vostra richiesta di notifica del verbale n. 1574 del 13.06.17 e Ordinanza Ingiunzione N.312 del 15.06.17, si restituisce lo stesso debitamente notificato ai sensi dell'art. 143 C.P.C. , a **EL MAYMOUNY MUSTAPHA nato a Jdouda il 01.01.1968" residente a Modica in Via Bellaera cv. 4.** per irreperibilità.

Per il rimborso delle spese relative alla notifica, Euro 5,88 ( diritti), si comunica il Ns. codice **IBAN - IT57E0200884483000300006180 Unicredit Banca.**



Il Responsabile della IV Sezione

Orazio Cappello  
*Orazio Cappello*

Comando Polizia Municipale, Piazza Principe di Napoli 17, 97015 Modica

[Comandopm.comune.modica@pec.it](mailto:Comandopm.comune.modica@pec.it) – [settore.ottavo@comune.modica.rg.it](mailto:settore.ottavo@comune.modica.rg.it)

Centrale operativa 0932759209 – telefax 0932947367



# Città di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

SETTORE VIII POLIZIA MUNICIPALE  
IV SEZIONE  
POLIZIA AMMINISTRATIVA

## RELATA DI NOTIFICA

\*\*\*\*\*

**ART.143 C.P.C. 1° COMMA**

( destinatario irreperibile sebbene iscritto nei registri della popolazione )

Io sottoscritto, Isp. Sup. Polizia locale di Modica, oggi 06.07.2017, ho notificato l'atto n.1574 del 13.06.17, Registro Generale Ordinanza e Ingiunzione di pagamento n.312 del 15.06.17, a EL MAYMOUNY MUSTAPHA, nato a Jdoua il 01/01/1968, ai sensi dell'art.143 C.P.C., depositandone copia nella Casa Comunale, in busta sigillata sulla quale trascrivo il numero cronologico della notificazione e generalità del destinatario, in quanto lo stesso, sebbene anagraficamente residente all'indirizzo di Via Bellaera n.4, si è reso di fatto irreperibile.

Avviato procedimento d'irreperibilità anagrafica di verifica della dimora abituale ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, art.4 della Legge 1228/1954 e art.15 del DPR 223/1989.



**IL NOTIFICATORE**  
**Isp. Sup. Di Giacomo Salvatore**

Comando Polizia Municipale, Piazza Principe di Napoli 17, 97015 Modica

[Comandopm.comune.modica@pec.it](mailto:Comandopm.comune.modica@pec.it) – [settore.ottavo@comune.modica.rg.it](mailto:settore.ottavo@comune.modica.rg.it)

Centrale operativa 0932759209 – telefax 0932947367

6333



**COMUNE DI GELA**  
**SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**Servizio Gestione Amministrativa e Finanziaria**  
**Ufficio Depenalizzazione**  
(via Ossidiana, n° 33. tel. 0933/906801; 939305)

Registro interno P.M. Ordinanza e Ingiunzione di pagamento n° 1574 del 13 GIU. 2017

Registro Generale Ordinanza e Ingiunzione di pagamento n° 312 del 15 GIU. 2017


**IL DIRIGENTE – COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

**Preso atto**

- che il personale dipendente del Comando di Polizia Municipale, ha elevato a carico del sig. El Maymouny, nato a Jdouda ( MA ), il 01/01/1968, residente in Modica, in via Corso n. 11/A, nella sua qualità di trasgressore e obbligato in solido, il verbale di accertamento n° 17 del 01/07/2015, che qui si richiama *per relationem* e le cui risultanze prevalgono su ogni eventuale diversa ed erronea indicazione riportata sul presente provvedimento;
- che con il sopra citato verbale al nominato in oggetto è stata contestata la violazione dell'art. 20 comma 2 L.R. 18/95, per " *avere occupato illegittimamente un posto, in via Prati ( dentro il Mercatino M. delle Grazie ), per la vendita di Abbigliamento in forma ambulante a posto fisso senza la prescritta autorizzazione amministrativa*";
- che la trattazione della prefata violazione di legge contestata alla persona sopra citata, come anche l'irrogazione delle correlative sanzioni amministrative (pecuniarie e/o accessorie) prevista dagli artt. 18 e ss l. 689/81, rientrano tra le competenze *rationae materiae* di questa Autorità amministrativa comunale, la quale in concreto, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto normativo derivante dall'art. 4 del d.lgs. 165/2001, dall'art. 107 d.lgs. 267/2000 e dall'art. 51 l. 142/90 e s.m.i. (per come recepito con modifiche in Sicilia con la l.r. 48/91 e dalla l.r. 23/98), deve individuarsi non più nella figura istituzionale del Sindaco bensì in quella del dirigente comunale ed in particolare in quella del dirigente del Settore Corpo di Polizia Municipale; ciò atteso che, con la delibera di G.M. n.569 del 29/12/2011 e con delibera di G.M n. 314 del 19/10/2015, è stato assegnato a questo Settore Corpo Polizia Municipale, con inizio delle attività in data 06/02/2012, il servizio di depenalizzazione e cioè la trattazione di quelle attività che risultano di competenza comunale e che sono disciplinate dal Capo I della l. 689/81 e che in sede dottrinale sono tradizionalmente indicate con la locuzione "di diritto penale amministrativo";

**Dato atto**

- che il verbale già sopra indicato risulta ritualmente contestato al suo destinatario, il quale si rifiuta di firmare. Ma accetta la copia, per come si evince dal su citato verbale di accertamento ;
- che entro il prescritto termine di 60 giorni, non è intervenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria per come viene consentito dall'art. 16 della l. 689/81 e secondo le modalità previste da quest'ultima norma legislativa;
- che, in conseguenza di tale mancato pagamento liberatorio, trova applicazione *ope legis* la procedura ingiuntiva di pagamento prevista e disciplinata dagli artt. 18 e ss. della l. 689/81 e pertanto, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 10/91 (che recepisce in Sicilia la l. 2141/90), con la missiva assunta al protocollo di questo Comune al n° 15796 del 08/02/2016, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione del provvedimento finale consistente nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo edittale di €.154,93 ed un massimo edittale di €. 1.549,37 ;
- che l'avvio del prefato procedimento amministrativo è stato comunicato:
  - o a mezzo di raccomandata a.r. n. 15167206955 al sig. El Maymouny già sopra meglio generalizzato, quale trasgressore e quindi destinatario diretto del provvedimento conclusivo dello stesso;
  - o la suddetta raccomandata veniva restituita a questo ufficio dalle Poste Italiane con la seguente dicitura " Al mittente per compiuta giacenza" e recante le date di avviso al destinatario, che tale trascrizione vale quale notifica ai sensi di legge;
  - o al Corpo di Polizia Municipale Ufficio controlli anonari, quale soggetto contro interessato all'emanazione del provvedimento finale che costituisce l'oggetto del procedimento amministrativo instauratosi;





- che allo spirare dei termini di istruttoria del sopra citato procedimento amministrativo il sig. El Maymouny, quale trasgressore, non ha fatto pervenire alcuna memoria e/o documento difensivo né peraltro ha richiesto di essere sentito personalmente;

**Considerato**

- che, in esito all'istruttoria procedimentale, non sono emersi elementi tali da confutare la situazione di fatto e/o la condotta tenuta dal trasgressore per come esse risultano oggettivate nel verbale di contestazione sopra citato;
- che tale situazione di fatto e/o la condotta tenuta dal trasgressore, per come risultano descritti nel sopra citato verbale, sono ascrivibili alla violazione della norma di legge contestata con lo stesso citato verbale;
- che pertanto, in esito alla predetta istruttoria procedimentale, non si sono riscontrati elementi di fatto e di diritto che inficino la contestazione della violazione di legge già effettuata dall'Organo di polizia accertatore con il verbale sopra citato e che di conseguenza, per l'effetto di tale ultima circostanza, la scrivente Autorità amministrativa comunale deve chiudere il procedimento amministrativo cui si è fatto più volte riferimento emettendo il presente provvedimento finale di irrogazione della sanzione amministrativa, pecuniaria ed accessoria, di cui si è già dato sopra contezza nella sua determinazione legislativa minima e massima;
- che, dopo aver accertato l'"*an debeatur*" della prefata sanzione, nell'opera di determinazione in concreto del "*quantum debeatur*" ricompreso tra il minimo ed il massimo edittale previsto per legge, i criteri che deve seguire questa Autorità amministrativa per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria sono quelli che vengono richiamati dall'art. 11 l. 689/81, criteri che sono stati debitamente contestualizzati e resi operativi nel concreto dal Comune di Gela con la delibera di G.M. n° 95 del 20 marzo 2012, avente per oggetto "*criteri generali per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie comprese tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge*";
- che con tale delibera di G.M. n° 95 del 20.03.2012, prendendo come base i criteri di cui al citato art. 11 l. 689/81, sono state individuate, in modo generale ed astratto, le modalità applicative di tali criteri, modalità che consentono di determinare nel concreto qual è la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da applicare per le diverse fattispecie che vengono in esame di questa Autorità;
- che la fattispecie oggi oggetto di esame rientra tra quelle indicate al n. 3 della citata delibera di G.M. n.95 del 20/03/2012 e ciò perché, per quanto risulta agli atti di questo Comando di P.M. (e fermo restando ogni altra risultanza di cui lo scrivente Comando al momento non ha notizia), a carico della persona in indirizzo non si registra, rispetto alla violazione di cui si tratta, un precedente di altra violazione della stessa specie e/o indole già esecutiva ai sensi di legge e quindi non si configura la fattispecie della reiterazione di violazione amministrativa di cui all'art. 8 bis l. 689/81;
- che rientrando, per i motivi testè indicati, nella casistica di cui al n° 3 della citata delibera di G.M. n.95 del 20/03/2012, il limite minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria viene incrementato del 15%, raggiungendo così la somma complessiva di €. 195,65 (così composta: in quanto ad €. 171,00 quale minimo edittale; in quanto ad €. 25,65 quale maggiorazione prevista dalla sopra citata delibera di G.M.);
- che alla sanzione amministrativa pecuniaria per come sopra quantificata bisogna aggiungere anche le spese di notifica dell'intero procedimento (notifica della comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, notifica del presente provvedimento);

**Rilevato** che il procedimento amministrativo chiuso con il presente provvedimento è stato aperto di ufficio (e non su richiesta di parte) e che pertanto non trova applicazione il disposto normativo previsto dall'art. 11 bis l.r. 10/91 (che recepisce in Sicilia l'art. 10 bis della l. 241/90;

**Visti** gli artt. 11 e art. 18 l. 689/81;

**Vista** la l. 241/90, come recepita in Sicilia con la l.r. 10/91;

**Visto** l'art. 4 d.lgs. 165/2001;

**Visto** l'art. 110 d.lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 51 l. 142/90, recepito in Sicilia con la l.r. 48/91 e con la l.r. 23/98;

**Vista** la delibera di G.M. di Gela n° 95 del 20 marzo 2012;

Tutto ciò premesso,

**ORDINA**

1. l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €. 171,00 prevista dall'art. 20 comma2 legge L.R. 18/95, a carico del predetto sig. El Maymouny, nato a Jdouda ( MA ), il 01/01/1968, residente in Modica, in via Corso n. 11/A, nella sua qualità di trasgressore ed obbligato in solido;

Per l'effetto dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria testè specificata,

**INGIUNGE**

il pagamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria e spese accessorie di procedura, la somma complessiva di € 206,43 così distinta:

a) minimo edittale della sanzione amministrativa	€	171,00
b) percentuale di maggiorazione del 15% prevista dalla delibera di G.M. n. 95/12	€	25,65
c) spese per raccomandata A.R. per la notifica dell'avvio del procedimento amministrativo	€	3,90
d) spese per raccomandata A.R. per la notifica del presente provvedimento	€	5,88
Totale	€	206,43

1. Alle medesime persone di cui al precedente punto 1. del presente dispositivo di pagare la somma complessiva di denaro come sopra determinata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza sotto pena del procedimento esecutivo e con l'avvertenza che, ai sensi dell'art.27 della L.689/81, in caso di mancato pagamento nei termini fissati dalla presente Ordinanza-Ingunzione, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo sarà trasmesso all'esattore, fermo restando le ulteriori spese di procedura esecutiva.
2. Alle medesime persone di cui al precedente punto 1. del presente dispositivo il pagamento della somma dovuta per come sopra determinata con le seguenti modalità:

3.1 in quanto ad **€. 195,65** a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,

a1) mediante versamento diretto presso gli uffici di Cassa Regionale - Banco di Sicilia s.p.a., che provvederà al rilascio di apposita quietanza di entrata indicando: nella sezione causale che trattasi di "sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio", inoltre dovranno essere indicati gli estremi del verbale: Verbale n 17 del 01/07/2015 redatto dal Comando di Polizia Municipale di Gela, e gli estremi della presente Ordinanza-Ingunzione emessa dal Comune di Gela;

oppure

a2) mediante versamento su **c/c postale n°217935** intestato all'ufficio di cassa regionale - Banco di Sicilia - nella causale indicare che trattasi di "sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio, verb. n° 17 del 01/07/2015 della P.M. di Gela, Ord.-Ing.n° 312 del 15 GIU. 2017 (indicare gli estremi della presente ordinanza) emessa dal Comune di Gela

3.2 in quanto ad **€. 9,78**, a titolo di spese di notifica sostenute da questo Comune per il procedimento de quo, mediante versamento sul c.p.p. n°**11715935** intestato a tesoreria del Comune di Gela ed avente come causale "spese di notifica per il procedimento amministrativo chiusosi con l'ordinanza ingunzione di pagamento n° 312 del 15 GIU. 2017 emessa dal Settore Corpo di Polizia Municipale di Gela".

Inoltre,

#### AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza-Ingunzione di pagamento e di irrogazione di sanzione accessoria, entro 30 giorni dalla sua notifica, gli interessati che ne hanno diritto, in forza di quanto previsto dagli artt. 22 e 22 bis l. 689/81, possono proporre opposizione mediante ricorso al Giudice di Pace di Gela

L'opposizione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22, non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con l'Ordinanza inoppugnabile.

**E' fatto obbligo all'ingiunto di dare comunicazione dell'eseguito pagamento al settore Corpo di Polizia Municipale di Gela - Ufficio depenalizzazione -, trasmettendone e/o producendo brevi manu l'attestazione o la ricevuta di pagamento in originale.**

Ai sensi dell'art. 26 della L.689/81, nonché della delibera di G.M. di Gela 95 del 23.3.2012, su richiesta scritta dell'interessato, che versi in condizioni di reddito tali da non rientrare nell'obbligo di presentare la dichiarazione di dei redditi, può essere disposto il pagamento rateale della sanzione da un numero di rate variabili da tre a trenta ciascuna delle quali dovrà essere d'importo non inferiore a euro 15,00.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

#### DISPONE

**La notifica della presente ordinanza di ingunzione a mezzo l'ufficio notifiche del settore Affari Generali di questo Comune al suo diretto interessato: sig. El Maymouny, sopra meglio generalizzato, restituendone copia all'ufficio Depenalizzazione del Sett. P.M., munito degli estremi di avvenuta notifica.**

13 GIU. 2017

Gela, emesso il \_\_\_\_\_, dalla sede del Corpo di Polizia Municipale.

Il redattore della presente  
[Signature]

Il responsabile dell'atto  
[Signature]

Il responsabile del procedimento  
Isp. Sup. di P.M. Nunzio Burgo  
[Signature]



Il Dirigente-Comandante della P.M.  
dott. Giuseppe Montana  
[Signature]

Ai sensi dell'art. 147 bis d. lgs. 267/00, come introdotto dal d.l. 174/2012 ( convertito nella l. 213/2012), si esprime parere di regolarità tecnica .

Gela, emesso il ~~13 GIU. 2017~~ dalla sede del Corpo di Polizia Municipale.



Il Dirigente-Comandante della P.M.  
dott. Giuseppe Montana  
[Signature]

Giuseppe Di Stefano

IL sottoscritto... (Pg. Urb. dichiaro... di cui  
autenticato copia del... presenta al Sig.  
EL MAYMOUNY MUSTAPHA  
per contro legale conoscenza, a tutti gli effe  
ti di legge, consegnando... a mani di NOTIFICA  
AI SENSI DELL'ART. 143 C.P.C. PER IRREP.  
Medina, il 06/02/17  
[Signature]  
ISP. SUP. D. Raimondo